



COMUNE DI URBINO

Provincia di Pesaro e Urbino

ORDINANZA SINDACALE

N 52 Data 12-10-2024	OGGETTO: PROVVEDIMENTO CONTINGIBILE E URGENTE DI DISINFESTAZIONE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DELLE ZANZARE E I CASI DI DENGUE NEL TERRITORIO COMUNALE FRAZIONE PIEVE DI CAGNA
---------------------------------------	--

IL SINDACO

DATO ATTO CHE

In base alla mutata situazione epidemiologica in ambito europeo, la Commissione Europea ha approvato la Decisione di Esecuzione (UE) 2018/945 del 22 giugno 2018 con cui ha aggiornato l'elenco di malattie da incorporare nella rete di sorveglianza epidemiologica comunitaria, estendendolo a diverse arbovirosi, fra cui Chikungunya, Dengue e Zika, che pongono una minaccia per la sanità pubblica.

Fra le malattie trasmesse da vettori, un importante gruppo è costituito dalle arbovirosi, ossia dalle infezioni virali trasmesse da artropodi. Esistono infatti oltre 100 virus classificati come arbovirus in grado di causare malattia umana. In Italia sono presenti sia arbovirosi autoctone, fra cui si annoverano la malattia di West Nile, l'infezione da virus Usutu, l'infezione da virus Toscana e l'encefalite virale da zecche, sia arbovirosi prevalentemente di importazione, come le infezioni causate dai virus Chikungunya, Dengue e Zika. Sempre più spesso, tuttavia, sia a livello nazionale che internazionale, si assiste ad eventi epidemici, anche di dimensioni rilevanti.

La Dengue è di origine virale ed è causata da quattro virus molto simili (Den-1, Den-2, Den-3 e Den-4) ed è trasmessa agli esseri umani dalle punture di zanzare che hanno a loro volta punto una persona infetta. Non si ha quindi contagio diretto tra esseri umani, anche se l'uomo è il principale ospite del virus e il virus circola nel sangue della persona infetta per 2-7 giorni, lasso temporale durante il quale la zanzara può prelevarlo e trasmetterlo ad altri soggetti.

L'intervento principale per la prevenzione di questa malattia consiste nella massima riduzione possibile della popolazione di zanzara tigre.

Il Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi - (PNA) 2020-2025 si articola su un orizzonte temporale di sei anni, per permettere azioni strategiche di lungo respiro ed individua attività che

devono essere attuate immediatamente ed attività da implementare gradualmente, specificando, inoltre, alcuni indicatori che saranno utilizzati per la valutazione dell'applicazione del Piano stesso. Il PNA si applica alla sorveglianza delle arbovirosi, con particolare riferimento ai virus: West Nile, Usutu, Chikungunya, Dengue, Zika – inclusa la sindrome congenita, al virus dell'encefalite virale da zecche e al virus Toscana. Inoltre il PNA estende la sorveglianza a livello nazionale alle specie di zanzare invasive e al monitoraggio delle resistenze agli insetticidi.

RICHIAMATA

La propria Ordinanza Sindacale n. 43 del 19.8.2024 con la quale sono già state disposte ai cittadini le seguenti norme comportamentali, che hanno ordinato a tutti i cittadini di:

- Non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni all'interno dei quali possa raccogliersi l'acqua piovana, ivi compresi copertoni, bottiglie, bidoni, sottovasi di piante e simili anche se collocati nei cortili e nei terrazzi delle abitazioni;
- Procedere, laddove si tratti di oggetti non abbandonati ma sotto controllo dei proprietari (es. vasche o bidoni per l'irrigazione di orti o giardini) alla loro vuotatura periodica dall'acqua, con cadenza non superiore a sette giorni o, in alternativa, alla loro chiusura ermetica con teli plastici, coperchi o zanzariere;
- Procedere allo svuotamento almeno una volta alla settimana dei sottovasi, evitando l'eventuale ristagno di acqua in essi;
- Provvedere alla pulizia dei tombini per la raccolta delle acque piovane presenti in giardini, piazzali privati e cortili, in modo da evitare occlusioni e conseguenti ristagni di acqua;
- Trattare l'acqua ristagnante che non può essere periodicamente eliminata, presente in tombini di piazzali, griglie di raccolta ecc. e posti all'interno delle proprietà private (giardini, cortili, appezzamenti di terreno ecc.), con specifici prodotti antilarvali reperibili presso ditte specializzate nel settore della disinfestazione o presso esercizi che ne dispongono. In alternativa, laddove possibile, introdurre nelle fontane e nei laghetti ornamentali piccoli pesci che si nutrono delle larve delle zanzare (pesci rossi, gambusie ecc.);
- Conservare tutte le documentazioni di acquisto dei prodotti usati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento disinfestante rilasciato dalla ditta specializzata, da esibirsi in caso di controllo da parte degli organi preposti;
- Tenere le aree verdi, gli orti, i giardini e comunque tutti gli spazi esterni di pertinenza privata, sgombri da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere. Il materiale eventualmente presente dovrà essere sistemato in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza.

La medesima Ordinanza ha altresì ordinato:

A) Ai proprietari, agli amministratori condominiali e a tutti coloro che hanno l'effettiva disponibilità degli edifici destinati ad abitazione ed altri usi, di assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici e di scarico dei fabbricati e degli spazi di

pertinenza, in modo da evitare qualsiasi raccolta di acqua stagnante, in particolar modo all'interno dei tombini di piazzali, orti e giardini.

B) A tutti i proprietari e/o conduttori di appezzamenti di terreno adibiti ad orti domestici di procedere, laddove possibile, allo svuotamento periodico di tutti i contenitori di acqua per l'irrigazione quali vasche, bidoni, fusti ecc., e comunque di coprire ermeticamente gli stessi contenitori con teli di plastica, coperchi o zanzariere, in modo da evitare che le zanzare possano accedervi per depositare le uova; in alternativa, introdurre nei contenitori, ove possibile, piccoli pesci che si nutrono delle larve delle zanzare (pesci rossi, gambusie ecc.).

C) Ai proprietari e responsabili di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alla attività di rottamazione, stoccaggio materiali di recupero, di veicoli e macchinari, di adottare tutti i provvedimenti necessari affinché si eviti il formarsi di raccolte di acqua stagnante nelle pertinenze interne ed esterne delle rispettive attività; di garantire, per quei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti sopra menzionati, trattamenti di disinfestazione da effettuarsi secondo le modalità preventivamente concordate con l'Azienda Sanitaria Territoriale.

D) Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni di auto per attività di riparazione, rigenerazione, vendita ed altro, di stoccare i pneumatici (dopo averli svuotati da eventuale acqua stagnante al loro interno) al coperto o in containers o, se all'aperto, di proteggerli con teli plastici impermeabili in modo da evitare qualsiasi accumulo e ristagno di acqua al loro interno. Qualora non siano ritenute applicabili le prescrizioni di cui sopra, di provvedere alla disinfestazione di tali copertoni, secondo le modalità preventivamente concordate con l'Azienda Sanitaria Territoriale.

E) Ai responsabili dei cantieri: di evitare raccolte di acqua in bidoni, fusti ed altri contenitori o di assicurare la loro copertura qualora l'attività svolta ne richieda la disponibilità; di sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte di acqua, precauzione da adottarsi anche e soprattutto in caso di sospensione del cantiere e di provvedere, durante gli scavi, ad evitare qualunque ristagno di acqua sia durante gli scavi di trincea che all'interno del manufatto. Qualora non siano ritenute applicabili le prescrizioni sopracitate, dovranno essere effettuati interventi di disinfestazione secondo le modalità preventivamente concordate con l'Azienda Sanitaria Territoriale.

F) Ai titolari e/o conduttori di aziende agricole, florovivaistiche e zootecniche di curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi in aree agricole e nei locali annessi, allo scopo di evitare raccolte scoperte di acqua stagnante. Nel caso in cui fossero presenti depositi di acqua non eliminabili per i quali non è possibile applicare le indicazioni precedenti, dovranno essere effettuati trattamenti di disinfestazione utilizzando gli appositi prodotti antilarvali, secondo le modalità preventivamente concordate con l'Azienda Sanitaria Territoriale. In alternativa introdurre nei contenitori, ove possibile, piccoli pesci che si nutrono delle larve delle zanzare (pesci rossi, gambusie ecc.).

CONSIDERATO CHE

Nella giornata odierna è pervenuta agli uffici comunali la segnalazione da parte dell'AST Pesaro e Urbino – Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica – Ambiente e Salute, con la quale è stato comunicato un caso di Dengue nella frazione di Pieve di Cagna.

Si rende necessario intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori ed in particolare della zanzara tigre.

In affiancamento alle attività già messe in atto negli scorsi mesi è ora opportuno e necessario rafforzare la lotta all'insetto medesimo, agendo principalmente tramite la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti adulticidi e larvicidi.

L'Allegato 10 del Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi - (PNA) 2020-2025 prevede che *“In particolare, in presenza di singoli casi umani, importati o autoctoni è previsto un ciclo di trattamenti adulticidi nei tre giorni successivi alla notifica, da condurre capillarmente, sia su suolo pubblico che privato, e parallelamente al trattamento larvicida e di bonifica ambientale. Qualora i casi probabili non vengano confermati, i successivi interventi non verranno effettuati.”*

DATO ATTO CHE

AST Pesaro e Urbino – Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica – Ambiente e Salute in seguito alla notifica del caso di Dengue nella frazione di Pieve di Cagna ha richiesto l'adozione di misure preventive specifiche e l'attuazione delle disposizioni di cui all'Allegato 10 del Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi - (PNA) 2020-2025

In considerazione della situazione epidemiologica della nostra Provincia per maggior cautela e maggior tutela della salute pubblica, si ritiene opportuno programmare un intervento adulticida esteso all'intera frazione oggetto del caso di Dengue, espandendo in tal modo l'area da trattare.

VISTI

il Regio Decreto n. 1265 del 27.7.1934 con il quale è stato approvato il Testo Unico delle Leggi Sanitarie;

la Legge n. 833 del 23.12.1978 *“Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”*;

la Legge n. 689 del 24.11.1981 *“Modifiche al Sistema Penale”* e succ. m.m. e i.i.;

Il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 *“Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”* con particolare riferimento agli artt. 50 e 54;

La Legge n. 241 del 7.8.1991 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e succ. m.m. e i.i..

Il vigente statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 165 del 25 Settembre 1991 e succ. m.m. e i.i.;

La nota AST Pesaro e Urbino – Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica – Ambiente e Salute pervenuta in data odierna.

AVVISA

Tutti i cittadini che dalle ore 00.05 alle ore 4.00 di domenica 13 ottobre, dalle 00.05 alle ore 4.00 di lunedì 14 ottobre e dalle ore 00.05 alle ore 4.00 di martedì 15 ottobre 2024, verranno effettuati trattamenti adalticidi volti al contenimento della proliferazione della Zanzara all'interno della frazione di Pieve di Cagna.

Che in condizioni meteo climatiche avverse gli stessi saranno posticipati alla prima notte utile successiva.

ORDINA

A tutti coloro che risiedono, siano domiciliati, transitino o abbiano una attività residenziale, commerciale/produttiva o di altra natura e che, a qualsiasi titolo, abbiano l'effettiva disponibilità di un immobile sito all'interno della frazione di Pieve di Cagna di:

1. Chiudere le finestre e le porte durante le ore notturne nelle notti comprese tra il 13.10.2024 e il 15.10.2024, in quanto fatte salve condizioni meteo avverse verranno eseguiti interventi di disinfestazione nelle aree stradali.
2. Svuotare tutti i ristagni d'acqua eventualmente presenti nei propri balconi, terrazzi o davanzali, eliminare sottovasi e contenitori di qualsiasi tipo che possano fungere da raccolta di acqua e verificare lo stato manutentivo di grondaie e caditoie, evitando la presenza di foglie o altri elementi che consentano il ristagno di acqua e la nidificazione delle zanzare;
3. Attenersi alle seguenti disposizioni:

TRE ORE PRIMA DELL'INIZIO DEI TRATTAMENTI:

- ricoverare in luoghi interni animali domestici e da cortile;
- ricoverare all'interno delle abitazioni giochi per bambini, indumenti, ciotole e abbeveratoi per animali ecc. o, se non possibile, proteggerli con teli di plastica impermeabile.
- rimuovere giochi per bambini, panchine, sedie, tavolini, nonché qualsiasi altro manufatto e arredo mobile presente nelle aree pertinenziali esterne e coprire con teli in plastica quelli inamovibili;
- raccogliere frutta e verdura e se possibile proteggere le piante con reti di plastica impermeabile in modo ermetico;
- rimuovere dalle aree esterne le ciotole di acqua e cibo per animali.

DURANTE I TRATTAMENTI :

- è vietato transitare, passeggiare o sostare nelle aree interessate.
- rimanere all'interno delle abitazioni con porte e finestre ben chiuse.

- sospendere l'uso di impianti di ricambio dell'area e impianti di aria condizionata ad esclusione di quelli a ciclo interno;
- proteggere gli animali domestici (cani, gatti, pesci, anfibi ecc) i loro ricoveri e suppellettili (ciotole abbeveratoi ecc) dando loro alloggio all'interno delle abitazioni;
- ricoverare all'interno degli edifici giocattoli ed erbe aromatiche coltivate in vaso;
- non esporre all'esterno biancheria, alimenti ed altri oggetti di uso quotidiano, giocattoli e qualsiasi altro oggetto o manufatto atto a essere indossato o utilizzato nella preparazione degli alimenti nonché qualsiasi oggetto o manufatto che, per sua natura, potrebbe anche impropriamente essere messo in bocca da bambini o animali
- è vietato raccogliere piante ed erbe nelle aree trattate e nelle aree ad esso limitrofe.

IL GIORNO SUCCESSIVO AD OGNI TRATTAMENTO:

- rispettare un intervallo di quindici giorni prima di consumare frutta e verdura che siano state irrorate con i prodotti insetticidi, previo lavaggio abbondante ed eliminazione della buccia prima del consumo;
- evitare che gli animali domestici e quelli da cortile ingeriscano erba, piante, frutta o similari, esposti ai trattamenti per i sette giorni successivi;
- pulire accuratamente mobili, suppellettili e giochi per bambini che siano stati accidentalmente esposti al trattamento utilizzando guanti lavabili o usa e getta;
- procedere al lavaggio con abbondante acqua di qualsiasi manufatto esterno o area esterna situati nell'area trattata ed in particolare giochi, panchine, tavolini, sedie ecc.;
- gettare l'acqua ed il cibo contenuti in ciotole poste nelle aree oggetto di trattamento o nelle aree limitrofe;
- lavare accuratamente con detergenti saponosi e sciacquare con abbondante acqua le ciotole di acqua e cibo per animali poste nelle aree oggetto di trattamento o nelle aree limitrofe.

COMUNICA INOLTRE

- che in caso di pioggia e vento l'intervento verrà posticipato;
- che in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida è necessario lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone e se del caso, rivolgersi a competente personale sanitario;

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia notificata alla Ditta incaricata alla realizzazione del trattamento, raccomandando alla stessa l'utilizzo di idonei dispositivi di protezione individuale, il rispetto delle normative vigenti e la

realizzazione dell'intervento con prodotti e modalità conformi a quanto definito nel PNA 2020-2025, non procedendo all'aspersione diretta su colonie feline, aree attrezzate e giochi per bambini, percorsi salute o altri manufatti inamovibili di comune utilizzo e nelle arie attigue.

Di dare mandato agli Uffici competenti dell'Amministrazione Comunale e ad AST Pesaro Urbino, per quanto di rispettiva competenza, per l'attuazione dei disposti della presente Ordinanza e l'esecuzione, la vigilanza e l'osservanza delle disposizioni ivi contenute, incluso l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni.

Che la presente ordinanza sia inviata per conoscenza e competenza al Comando della Polizia Locale, ai Carabinieri Forestali di Urbino, Amm.ne Provinciale di Pesaro-Urbino e a ad AST Pesaro e Urbino.

Che il provvedimento sia reso noto alla cittadinanza con affissione Albo Pretorio e mediante pubblici avvisi sul portale: www.comune.urbino.pu.it per tutto il tempo di validità del provvedimento stesso.

AVVERTE CHE

L'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'Art. 7/bis del D.Lgs. 267/2000, da € 25,00 a € 500,00. E' ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni, da corrispondersi, a pena di decadenza, nel termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o se questa non vi è stata, dalla data di notificazione degli estremi della violazione, art.16 della Legge n. 689/81.

Avverso il presente atto è ammesso nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione ricorso al Prefetto di Pesaro-Urbino (D.P.R. del 24 novembre 1971 n.1199) oppure in alternativa ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Ai sensi della L.241/90 e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento è l'Arch. Luana Alessandrini, incaricata di Elevata Qualificazione del Settore Patrimonio Mondiale – Decoro Urbano – Igiene Urbana – Politiche Comunitarie.

Dalla Residenza Municipale, addì 12 ottobre 2024

IL SINDACO
Maurizio Gambini

Si certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio
informatico del Comune di Urbino dal 12-10-2024 al 27-10-2024

Il/La responsabile per la pubblicazione